



COMUNE DI
CASTELLINALDO D'ALBA

REGOLAMENTO
COMUNALE DI POLIZIA
RURALE

Approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 45 in data 16.12.2015

Il Segretario Comunale
Sammorì dr. Giuseppe

Il Sindaco
Molino Giovanni

INDICE

TITOLO I° - NORME GENERALI –

CAPO I° - Finalità e ambito di applicazione

- Art. 01 - Oggetto del Regolamento
- Art. 02 - Scopi del Regolamento
- Art. 03 - Ambiti di applicazione

TITOLO II° - NORME GENERALI –

CAPO I° - Norme per il passaggio nella proprietà privata, per i terreni pascolivi, conduzione e custodia degli animali al pascolo.

- Art. 04 - Introduzione di animali e pascolo abusivo
- Art. 05 – Pascolo notturno
- Art. 06 – Transito del bestiame
- Art. 07 - Ricetto a greggi cavanti
- Art. 08 – Trattamento, trasporto e custodia degli animali
- Art. 09 – Esercizio del diritto di passaggio

CAPO II° - Costruzioni rurali e ricovero per animali, gestione degli effluenti zootecnici e prevenzione degli incendi

- Art. 10 – Costruzione e ampliamento
- Art. 11 – Recinti per animali, concimaie e gestione degli effluenti zootecnici
- Art. 12 – Lotta alle malattie infettive negli allevamenti
- Art. 13 – Cani da guardia, animali d'affezione e da cortile
- Art. 14 – Norme di sicurezza e distanza degli apiari
- Art. 15 – prevenzione incendi

TITOLO III° - DEFESA DEL SUOLO, STRADE, ACQUE

CAPO I° - Coltivazione terreni e sistemazioni agrarie

- Art. 16 – Colture agrarie e allevamenti di bestiame – disciplina e limitazioni
- Art. 17 – Disposizioni in materia di sistemazioni agrarie
- Art. 18 – Disposizioni in materia di sistemazioni agrarie su terreni instabili

CAPO II° - Strade ed acque

- Art. 19 – Tutela delle strade e regime delle acque (distanze per fossi, canali e alberi)
- Art. 20 – Delle strade comunali e provinciali
- Art. 21 - Accessi su strade Comunali
- Art. 22 – Delle strade vicinali
- Art. 23– Delle strade
- Art. 24 – Obblighi dei frontisti di strade
- Art. 25 – Aratura dei terreni adiacenti strade e così d'acqua
- Art. 26 – Irrigazione con acque correnti e da pozzi
- Art. 27 – Distanza per fossi e canali

TITOLO IV° - VEGETAZIONE E DIFESA DELLE PIANTE

CAPO I° - Distanze delle piante dai confini privati e dalle strade

- Art. 28 – Distanze per alberi e siepi
- Art. 29 – Siepi, alberi e/o fronde lungo le strade comunali

CAPO II° - Difesa delle piante

- Art. 30 – Obbligo di denuncia di somma urgenza delle malattie delle piante

Art. 31 – Divieto di vendere piante e sementi

Art. 32 – Uso di presidi fitosanitari

Art. 33 – Trattamenti antiparassitari con mezzi aerei

Art. 34 – Misure contro la propagazione della flavescenza dorata, della nottua, della piraride del mais, della metcalfa pruinosa, della diabrotica del mais

Art. 35 – Danneggiamento delle piante

Art. 36 – Tutela del patrimonio tartufigeno

TITOLO V° – SANZIONI

Art. 37 - Sanzioni e accertamenti

TITOLO VI – DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 38 – Entrata in vigore

COMUNE DI CASTELLINALDO D'ALBA
Provincia di Cuneo

TITOLO I
NORME GENERALI
CAPO I - FINALITA' E AMBITO DI APPLICAZIONE

Art. 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO

Con il presente regolamento di Polizia Rurale sono disciplinate le materie inerenti la custodia degli animali al pascolo, la difesa del suolo, delle strade e delle acque, le modalità di lavorazione dei terreni adiacenti alle strade, gli obblighi dei frontisti di strade, l'abbattimento di piante lungo le strade, la lotta alle malattie delle piante.

Art. 2 - SCOPI DEL REGOLAMENTO

Il presente regolamento ha lo scopo di dettare norme idonee a garantire, nel territorio comunale, il decoro urbano, l'attività agricola ed i servizi ad essa connessi, concorrendo alla tutela dei diritti dei privati, comunque subordinati al superiore interesse pubblico. Esso ha altresì lo scopo di:

1. definire le modalità per conservare e ripristinare condizioni di stabilità dei suoli agricoli;
2. promuovere, presso gli operatori del settore e le organizzazioni di categoria, modalità corrette di conduzione e tenuta dei fondi agricoli;
3. definire gli ambiti inerenti le alberature e le siepi stradali (nuovo impianto e manutenzione) anche in relazione a quanto previsto dal Nuovo Codice della Strada;
4. definire le modalità per conservare e ripristinare condizioni di stabilità dei suoli agricoli di ripa e scarpata, utilizzando ove possibile le tecniche dell'ingegneria naturalistica, e comunque, in ogni caso, le tipologie di intervento meno invasive dal punto di vista paesaggistico – ambientale;
5. garantire la non contraddittorietà e quindi le opportune sinergie fra i diversi soggetti pubblici e privati che intervengono direttamente o indirettamente sul territorio con opere, lavori e servizi significativi per gli aspetti riguardanti la prevenzione dei fenomeni di dissesto.

ART. 3 – AMBITI DI APPLICAZIONE

1. Il presente regolamento si applica a tutti gli ambiti compresi nel territorio comunale che a vario titolo sono interessati da attività agricole, così come definite dall'art. 2135 del C.C., indipendentemente dalla destinazione urbanistica.
2. Il servizio di polizia rurale viene svolto, dagli ufficiali ed agenti della polizia municipale alle dirette dipendenze del Sindaco (o Presidente dell'Unione Collinare) o dall'Assessore (Comunale o dell'Unione Collinare) delegato, e con l'apporto, per ambiti di competenza dell'A.R.P.A. provinciale, della A.S.L. – settore igiene ambientale e servizi veterinari, del Corpo Forestale, dei Vigili del Fuoco, dell'Ufficio Tecnico Comunale e qualsiasi altro Ente Pubblico competente per territorio.

TITOLO II
NORME PARTICOLARI
CAPO I

**NORME PER IL PASSAGGIO NELLA PROPRIETA' PRIVATA, PER I TERRENI PASCOLIVI,
CONDUZIONE E CUSTODIA DEGLI ANIMALI AL PASCOLO**

ART. 4 - INTRODUZIONE DI ANIMALI E PASCOLO ABUSIVO

1. L'introduzione e l'abbandono di animali nel fondo altrui ed il pascolo abusivo sono regolati dall'art. 636 c.p. e, relativamente ai terreni o fondi pubblici, dall'art. 639-bis c.p.
2. È vietato il pascolo di bestiame di qualsiasi sorta lungo i cigli, le scarpate ed i fossi laterali alle strade pubbliche.
3. Il pascolo di bestiame nei fondi è consentito se convenientemente custodito e/o con l'applicazione di dispositivi di contenimento e le cautele necessarie ad impedire danni.

4. E' possibile condurre al pascolo bestiame di qualsiasi sorta nei boschi e nei terreni comunali e privati solo previa autorizzazione preventiva del Sindaco o del proprietario o dell'avente titolo.
5. E' vietato asportare dai pascoli le deiezioni animali. Esse devono essere distribuite ogni anno, per quanto è possibile, uniformemente sulla superficie pascoliva.
6. Il bestiame sorpreso senza custodia a pascolare abusivamente sui fondi comunali pubblici o ad uso pubblico o di proprietà altrui o lungo le strade, senza autorizzazione viene sequestrato e trattenuto in custodia fino a che sia rintracciato il proprietario, ferme restando le disposizioni degli art. 842, 924 e 925 del Codice Civile e fatto salvo il risarcimento del danno patito dall'Ente e/o dai privati.

Art. 5 - PASCOLO NOTTURNO

1. Il pascolo durante le ore notturne è consentito soltanto nei fondi interamente chiusi da recinti, muri o altri ostacoli idonei, tali da evitare i danni che, per lo sbandamento del bestiame, potrebbero derivare a persone, veicoli o alle proprietà circostanti.
2. Il proprietario del bestiame, qualora il fatto non costituisca reato più grave, è tenuto alla rifusione dei danni provocati dai suoi animali.

ART. 6 - TRANSITO DEL BESTIAME

1. Fatto salvo quanto stabilito dalle norme di polizia veterinaria e sanitarie, coloro che debbono transitare sul territorio con bestiame, non possono per nessun motivo deviare dalla strada principale più breve, né soffermarsi all'aperto, né lasciare gli animali a brucare lungo le rive dei fossi e delle scarpate stradali. Si dovrà mantenere un atteggiamento che non alteri il comportamento degli animali o metta in pericolo la sicurezza delle persone.
2. Nel percorrere vie comunali o vicinali, i conduttori di mandrie di bestiame di qualsiasi specie devono aver cura di impedire sbandamenti dai quali possono derivare molestie o timori alle persone o danni alle proprietà limitrofe o alle strade.
3. La mandria non deve comunque occupare l'intera carreggiata, ma deve permettere il passaggio di persone ed automezzi, ed inoltre deve essere opportunamente segnalata all'inizio ed alla fine dal personale di custodia munito di fanale proiettante rispettivamente luce bianca e rossa, onde consentire ai veicoli sopraggiungenti l'immediata individuazione del pericolo, in conformità alle norme sulla disciplina della circolazione stradale e dell'art. 672 del Codice penale.
4. Nelle vie e nelle piazze è vietata la sosta del bestiame, tranne che in occasioni di manifestazioni autorizzate.

ART. 7 – RICETTO A GREGGI VAGANTI

1. Fermo restando gli obblighi di autorizzazione preventiva di cui all'art. 4 comma 4, coloro che nel territorio comunale danno ricetto a greggi ed armenti provenienti da altre zone, sono tenuti ad avvisare immediatamente il Sindaco.
2. I pastori e i caprai transumanti devono comunicare al Comune ed al Servizio Veterinario dell'ASL la data ed il luogo in cui intendono scaricare gli animali, i terreni che hanno preso in godimento per il pascolo ed il personale che hanno alle loro dipendenze, con almeno 48 ore di anticipo sulla data prevista d'arrivo a mezzo raccomandata AR, telegramma, fax o e-mail. Qualsiasi mutamento deve essere comunicato entro 48 ore.
3. Qualsiasi ulteriore trasferimento deve essere denunciato entro 24 ore e può essere effettuato dopo tre giorni di sosta nel luogo indicato dal proprietario/detentore, fino a quando le Autorità competenti non abbiano effettuate le verifiche previste dalle leggi.

ART. 8 - TRATTAMENTO, TRASPORTO E CUSTODIA DEGLI ANIMALI

1. È vietato, secondo il disposto dell'art. 727 del Codice Penale, così come modificato dalla L. 189/2004, incrudelire verso gli animali, maltrattandoli o costringendoli a fatiche eccessive.

2. Per il trasporto di animali su veicoli valgono le norme stabilite nel Reg. Ce 1/2005 e s.m.i.
3. Gli animali che sono trasportati su veicoli dovranno essere caricati in numero proporzionato alla capienza del veicolo, tenuti in piedi, ed è perciò vietato collocarli con le zampe legate, con la testa penzoloni o, comunque, sistemati in posizione da farli soffrire.
4. È vietato custodire gli animali in luoghi malsani o inadatti ed alimentarli insufficientemente.

ART. 9 - ESERCIZIO DEL DIRITTO DI PASSAGGIO

1. E' vietato entrare o passare abusivamente senza necessità nei fondi altrui anche se non recintati. Negli altri casi il passaggio deve avvenire sul limite di proprietà o sulle servitù esistenti, senza danneggiare i raccolti. Sono fatte salve le attività diverse regolate da leggi specifiche, per le quali siano state concesse apposite autorizzazioni e le consuetudini locali relative alla raccolta dei funghi o dei tartufi. Gli aventi diritto di passaggio sui fondi altrui per servitù acquistata o per aver ottenuto temporaneamente il permesso dal proprietario, devono usare la massima cura affinché non vengano danneggiati i raccolti pendenti, le piante, le siepi e qualunque altra cosa inerente ai fondi stessi.
2. Il diritto di passaggio nei fondi altrui per l'esercizio della caccia e per la raccolta di funghi e tartufi, in particolare se vi sono colture in atto, deve essere esercitato con l'adozione di tutte le misure atte a limitare, quanto più possibile, i danni che possono derivare alla proprietà di altri dall'esercizio stesso. Danni che, comunque, vanno rifulsi.
3. E' vietato accedere e transitare nei fondi altrui incolti, anche laddove esistano apparenti servitù di passaggio, salvo che non si tratti d'inseguire sciami d'api o animali mansueti sfuggiti al proprietario, come previsto dagli art. 842 e 843 del Codice Civile. L'accertamento dell'illecito da parte degli organi di vigilanza deve essere comunicato ai proprietari privati o alla Pubblica Amministrazione proprietaria affinché attivino, eventualmente, le iniziative legali di propria competenza.

CAPO II

COSTRUZIONI RURALI E RICOVERI PER ANIMALI, GESTIONE DEGLI EFFLUENTI ZOOTECNICI E PREVENZIONE DEGLI INCENDI

Art.10 – COSTRUZIONE E AMPLIAMENTO

1. La costruzione, l'ampliamento, nonché tutti gli interventi relativi ai fabbricati residenziali, pertinenziali, produttivi agricoli e di servizio situati nell'area agricola, come individuata dal vigente P.R.G.C., sono soggetti agli atti di assenso definiti dal D.P.R. 06.06.2001 n° 380e s.m. ed i. (Testo Unico dell'Edilizia).
2. La realizzazione degli interventi edilizi nell'area agricola è subordinata al rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche di Attuazione del P.R.G.C. e del Regolamento Edilizio Comunali (R.E.C.) vigenti.
3. Le tipologie architettoniche dei fabbricati – residenziali e non – posti nel territorio agricolo comunale dovranno rispettare quanto fissato dalle normative dei vigenti P.R.G.C. e R.E.C, nonché le indicazioni provenienti dal Piano Paesaggistico Regionale e dal Piano territoriale Provinciale.

Art. 11 – RECINTI PER ANIMALI , CONCIMAIE E GESTIONE DEGLI EFFLUENTI ZOOTECNICI

1. recinti all'aperto devono essere dislocati lontano dalle abitazioni e quando non hanno pavimento impermeabile, devono essere sistemati in modo da evitare il ristagno dei liquami.
2. Le concimaie, le vasche di accumulo, i pozzetti di raccolta per le urine ed in genere tutti i depositi di rifiuti, devono essere ubicati a non meno di m. 30 di distanza da condotte, serbatoio o altre opere destinate al servizio di acqua potabile, a non meno di m. 200 di distanza da pozzi e sorgenti di acqua destinata al consumo umano. La distanza tra il fondo di trincea di posa delle condotte e della platea impermeabile delle concimaie, delle vasche di accumulo e dei pozzetti di raccolta per le urine, rispetto al massimo livello dell'eventuale falda idrica sottostante non deve essere inferiore a m. 1 (uno).

3. Il letame deve essere raccolto in concimaie, con platea impermeabile, evitando ogni percolazione nei fossi e sulla pubblica strada.
4. Per il trasporto del letame di ogni genere o per lo spurgo dei pozzi neri dovranno essere osservate le disposizioni del regolamento d'igiene e delle vigenti leggi in materia. Il letame potrà essere trasportato in qualunque ora del giorno, purché sia contenuto in carri o rimorchi in modo da escludere ogni dispersione; deve, inoltre, essere coperto con teloni durante il trasporto su strade comunali o in centri abitati. Non sarà possibile stoccarlo in prossimità di abitazioni (escluse le concimaie) ed in luoghi dove possa dare corso ad inquinamento di falde freatiche e dovrà essere sparso ed interrato nei termini di legge e comunque non dopo 1 giorno dal suo spandimento. Per quanto riguarda invece lo spandimento dei liquami, questi dovranno essere interrati entro l'arco della giornata.
5. I mucchi di letame fuori dalla concimaia, sul nudo terreno, sono permessi solo in aperta campagna a conveniente distanza dai corsi d'acqua ed in località che non diano luogo, per la loro posizione ad infiltrazioni inquinanti le falde d'acqua del sottosuolo.
6. Le acque utilizzate per il lavaggio di stalle, concimaie e simili, non possono essere scaricate direttamente nei corsi d'acqua (L.R. n.32 del 8/11/1974).
7. Lo spargimento degli effluenti zootecnici (liquami e letami) e degli assimilati (ammendanti provenienti da processi di digestione anaerobica) sui terreni agrari deve essere effettuato nel rispetto delle norme disposte dalla Regione Piemonte, in particolare del D.P.G.R. 29 ottobre 2007 n. 10/R e della D.G.R. 23.02.09 n°64 – 10874, e previa autorizzazione rilasciata dalla Provincia.
8. Il materiale deve essere interrato mediante aratura entro 24 ore dalla conclusione delle operazioni di spargimento oppure tramite appositi interratori durante le operazioni al fine di evitare la propagazione di odori sgradevoli.
9. Nelle aree agricole situate all'interno delle zone residenziali ed in presenza di abitazioni nel raggio di 100 metri è obbligatorio l'immediato interrimento degli effluenti zootecnici.

Art. 12 - LOTTA ALLE MALATTIE INFETTIVE NEGLI ALLEVAMENTI

1. Il proprietario o detentore di animali a qualunque titolo è obbligato a denunciare all'autorità competente qualsiasi caso di malattia infettiva o sospetta malattia infettiva.
2. In attesa dell'intervento dell'Autorità Sanitaria, il proprietario deve provvedere all'isolamento degli animali colpiti o sospettati di esserlo.
3. Lo smaltimento degli animali morti per malattie infettive, deve avvenire secondo le indicazioni fornite dal Servizio Veterinario della A.S.L.. L'interramento è vietato, se non è autorizzato dalla Autorità Sanitaria.

Art. 13 - CANI DA GUARDIA, ANIMALI D'AFFEZIONE E DA CORTILE

1. I cani di qualsiasi razza, così come previsto dalla Legge Regionale n.18 del 19/07/2004, devono essere iscritti alla anagrafe canina presso il Comune e identificati tramite un microchip sottocutaneo che viene inserito a cura dei veterinari dell'Asl o da veterinari autorizzati.
2. I cani non registrati all'anagrafe canina e non identificati non possono essere ceduti, nè venduti, nè passare di proprietà.
3. I proprietari di animali d'affezione e da cortile, devono mettere in atto tutti gli accorgimenti necessari per evitare maltrattamenti agli animali e non procurare molestie a terzi e ad animali di terzi.
4. I cani a guardia degli edifici rurali siti in prossimità delle strade non possono essere lasciati liberi, salvo che l'edificio o il luogo da vigilare siano recintati in modo da impedire ai cani stessi di raggiungere le persone che transitano sulla strada.
5. I cani da guardia nelle abitazioni rurali e civili, non recintate e frequentate da persone terze, devono essere custoditi in appositi recinti di almeno mq. otto per ogni animale adulto o in casi particolari legati ad idonea catena agganciata con anello ad una fune di scorrimento lunga almeno m. cinque.
6. La detenzione contemporanea di oltre quattro cani adulti deve essere autorizzata dall'Asl competente.
7. I cani portati a passeggio in luoghi pubblici frequentati da persone, devono essere tenuti al guinzaglio, provvisti di museruola nel caso in cui l'animale sia di indole aggressiva o appartenente a razze notoriamente aggressive e sempre quando sia di taglia grande. Per tali

categorie di cani è vietato l'addestramento inteso ad esaltarne la naturale aggressività o potenziale pericolosità.

8. Il proprietario o conduttore deve provvedere all'asporto di eventuali deiezioni solide prodotte dall'animale.
9. L'obbligo di museruola e guinzaglio non vale per i cani da caccia e da tartufo con le limitazioni temporali e spaziali previste dalle norme specifiche per l'esercizio di tali attività

Art. 14 - NORME DI SICUREZZA E DISTANZA DEGLI APIARI

1. Gli apiari devono essere collocati al di fuori dai centri abitati, a non meno di m.20 (venti) da strade comunali e provinciali, a non meno di mt.10 (dieci) da strade vicinali di pubblico transito ed a non meno di m. 5 (cinque) dai confini di proprietà private.
2. La direzione di volo, identificata dalla porticina d'ingresso delle api nelle arnie, non deve essere diretta verso la proprietà altrui sia pubblica che privata.
3. L'apicoltore non è tenuto a rispettare tali distanze se tra l'apiario ed i luoghi indicati nel comma precedente esistono dislivelli di almeno 2 (due) metri o se sono interposti muri, siepi od altri ripari, senza soluzione di continuità ; tali ripari devono avere una altezza di 2 (due) metri.
4. Le distanze di cui al comma precedente possono essere derogate d'accordo tra le parti interessate con atto scritto, solo rispetto al confine comune dei fondi.
5. Chi dovesse raccogliere sciami dei propri alveari sui fondi altrui, deve prima avvisare il proprietario del fondo ed è tenuto a risarcire l'eventuale danno causato alle colture, e alle piante, così come dispone l'art. 924 del Codice civile.
6. Gli sciami scappati agli apicoltori possono essere raccolti dal proprietario del fondo sul quale sono andati a posarsi soltanto quando il proprietario degli sciami non li abbia inseguiti entro due giorni o abbia cessato d'inseguirli dopo lo stesso tempo

Art. 15 – PREVENZIONE INCENDI

1. L'accensione di fuochi o l'abbruciamento diffuso di materiale vegetale (stoppie, cespugli ecc.), nel centro abitato, in terreni boscati o cespugliati è sempre vietata (L.R. 9 giugno 1994, n.16).
2. In condizioni di particolare pericolosità bisogna osservare le ordinanze emanate dalla Prefettura.
3. Sono ammesse deroghe a quanto sopra disposto per particolari esigenze agricole, previa autorizzazione rilasciata dagli Enti interessati e non prima di essersi assicurati che non esista qualsiasi pericolo d'incendio, sia nei raccolti che nei fabbricati, comunque i fuochi devono essere costantemente custoditi da un numero sufficiente di persone idonee e non possono essere abbandonati finché non siano completamente spenti.
4. Nella stagione estiva o in particolari situazioni di pericolosità (siccità, vento), dichiarata dagli organi della Regione Piemonte, è vietato fumare nei boschi, accendere fuochi, usare apparecchi a fiamma libera e fornelli in genere o compiere qualsiasi operazione che possa creare comunque, pericolo d'incendio (legge 1°mar zo 1975 n.47 art.9).

TITOLO III DIFESA DEL SUOLO, STRADE, ACQUE CAPO I COLTIVAZIONE TERRENI E SISTEMAZIONI AGRARIE

Art. 16 - COLTURE AGRARIE E ALLEVAMENTI DI BESTIAME – DISCIPLINA E LIMITAZIONI

1. Ciascun proprietario di terreni e di fabbricati può usare dei suoi beni per quelle colture e quegli allevamenti che riterrà più utili, purché la sua attività non costituisca pericolo o disagio per i vicini e siano sempre osservate le particolari norme di buona pratica agricola per le colture e gli allevamenti. A tal fine, costituiscono strumenti di riferimento i principi della "Condizionalità" previsti dal Reg. CE 1782/2003 e s.m.i. (Buone Condizioni Agronomiche ed Ambientali).
2. Quando si renda necessario, per tutelare la quiete e la sicurezza pubblica, è data facoltà al Sindaco di imporre, con ordinanza, le opportune modalità di esercizio delle attività o delle colture medesime e ordinarne, in caso di inadempienza, la cessazione.

Art. 17 –DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SISTEMAZIONI AGRARIE

1. Le acque piovane che cadono sui terreni, coltivati o no, devono essere regimate a cura dei proprietari dei fondi, o comunque di coloro che hanno diritti sugli stessi a qualunque titolo, con riferimento al codice civile in modo tale che giungano ai collettori esterni con la minore velocità e in un tempo che sia il più lungo possibile, compatibilmente con la necessità di assicurare l'efficace sgrondo delle acque, al fine di evitare problemi di erosione, dilavamento e instabilità.
2. In generale, in base al tipo di utilizzazione agraria dei suoli ed in funzione della loro pendenza, in ottemperanza a quanto previsto anche dal Reg. CE 1782/2003 (Condizionalità – Buone Condizioni Agronomiche e Ambientali), deve essere attuata un'appropriata sistemazione del terreno per lo smaltimento delle acque in eccesso, idonea a non provocare o comunque non contribuire all'insorgere di fenomeni di dissesto nel caso di eventi atmosferici ordinari.
3. Gli interventi di cui ai successivi commi 4, 5, 6, 7 potranno essere effettuati direttamente dall'imprenditore agricolo, senza la preventiva redazione di studi e progetti da parte di tecnici abilitati, qualora non già prescritta da specifiche normative di settore.
4. In appezzamenti con pendenza media inferiore al 40% utilizzati come seminativi in successione colturale o in rotazione, anche a seconda della loro estensione, dovranno essere realizzate, tutte o in parte, e/o mantenute efficienti, le seguenti opere di regimazione per proteggere il suolo dall'erosione mediante misure idonee:
 - a)** solchi acquai temporanei (scoline) e/ o permanenti (fosse livellari), ad andamento livellare o comunque trasversale alla massima pendenza.
 - I solchi acquai (scoline e fosse livellari) devono essere realizzati in funzione delle caratteristiche specifiche dell'appezzamento e dimensionate per lunghezza sezione e pendenza in modo tale da garantire il deflusso regolare delle acque intercettate fino al collettore di destinazione e devono avere una distanza interasse tra loro non superiore ad 80 m.; nella loro realizzazione si dovrà tenere conto degli elementi caratterizzanti l'eventuale fenomeno erosivo, quali profondità e dimensioni dei solchi, affioramento degli strati meno fertili del suolo, eventuali fenomeni franosi.
 - I solchi acquai temporanei potranno essere eliminati con la lavorazione del terreno per essere poi tracciati nuovamente a lavorazione ultimata.
 - b)** Fasce inerbite. In caso di elevata acclività, ove vi siano rischi per la stabilità del mezzo meccanico necessario alla realizzazione dei solchi acquai, è necessario comunque attuare opere riconducibili agli impegni alternativi previsti dal Reg. CE 1782/2003 (Condizionalità) quali fasce inerbite finalizzate al contenimento dell'erosione e ad andamento trasversale rispetto alla massima pendenza in funzione della sicurezza dell'operatività delle macchine, di larghezza non inferiore a metri 5 e ad una distanza interasse, tra loro, non superiore a metri 60.
 - c)** Strade fosso per il passaggio delle macchine agricole con profilo in contropendenza rispetto al pendio e andamento trasversale alle linee di massima pendenza, interasse non superiore ad 80 mt dalle altre scoline dello stesso appezzamento possono sostituire a tutti gli effetti i solchi acquai
 - d)** Collettori naturali o artificiali, adeguatamente dimensionati, disposti lungo le linee di massima pendenza, nei quali scaricano le fosse livellari e le strade fosso. Tali collettori conducono le acque di monte entro i fossi principali o i corsi d'acqua.
 - e)** Drenaggi sotterranei e rippature profonde.
5. In appezzamenti con pendenza media inferiore al 40%, utilizzati come pascoli e prati-pascoli, valgono le direttive di cui al comma 4. Le scoline, in relazione all'estensione dei fondi agricoli, potranno essere tuttavia più frequentemente omesse o realizzate con interasse fino a m 80.
6. In appezzamenti con pendenza media inferiore al 40%, utilizzati come frutteti e vigneti, le direttive di cui al comma 4, valgono solo nel caso in cui i filari siano realizzati lungo le linee di massima pendenza (sistemazione a rittochino) e non vi sia copertura erbosa dell'interfilare per almeno otto mesi all'anno. Tali appezzamenti dovranno comunque presentare a valle un fosso di guardia di adeguate dimensioni atto a intercettare e convogliare eventuali acque provenienti da monte fino al collettore sottostante.
7. Per gli impianti arborei da legno e i boschi di nuovo impianto andrà sempre realizzato l'inerbimento degli interfilari nel pieno rispetto del Reg. 1782/2003 (condizionalità).
8. In appezzamenti con pendenza media pari o superiore al 40%, utilizzati come seminativi in successione colturale o in rotazione, frutteti, vigneti e oliveti, la realizzazione di opere idonee allo smaltimento delle acque in eccesso, sia in superficie che in profondità, dovrà sempre avvenire sulla base di specifici progetti redatti da tecnici abilitati.

9. I terreni con pendenza media superiore al 60% non possono essere assoggettati a colture e/o rotazioni colturali che richiedano lavorazioni agricole annuali del suolo.
10. Qualora l'evento meteorico arrechi danni a manufatti o a proprietà altrui e le indicazioni suggerite non siano state messe in atto, fatte salve le inadempienze per le quali si possono configurare i reati di cui agli artt. 42617 e 42718 del Codice Penale, la responsabilità e la rifusione del danno sono a carico del soggetto inadempiente.

Art. 18– DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SISTEMAZIONI AGRARIE SU TERRENI INSTABILI

1. Nei terreni ricadenti su aree interessate da frane attive individuate dagli strumenti di Pianificazione (PTP, PAI ecc.) con livello di pericolosità elevato, le pratiche colturali devono essere coerenti con le condizioni statiche delle zone ed essere corredate dalle necessarie opere di regimazione idrica superficiale.
2. In particolare andranno adottati quei provvedimenti tesi a limitare il più possibile l'infiltrazione delle acque nel sottosuolo:
 - a) A monte e all'esterno delle nicchie di distacco delle frane e delle aree a potenziale movimento di massa, vanno pertanto eseguiti fossi di guardia inerbiti o, preferibilmente, rivestiti con legname e/o pietrame locale, opportunamente dimensionati, con la funzione di intercettare e allontanare le acque scolanti dai terreni circostanti;
 - b) All'interno delle aree in frana, previo eventuale modellamento della superficie, va di norma realizzata una rete di fossi inerbiti o, preferibilmente, rivestiti con legname e/o pietrame locale, a spina di pesce, formanti piccoli salti per ottenere una migliore dissipazione dell'energia delle acque scolanti.
3. La realizzazione di opere di regimazione idraulica all'interno degli ambiti territoriali oggetto del presente articolo, compresi gli interventi descritti al comma 2°, dovrà sempre avvenire sulla base di specifici progetti redatti da tecnici abilitati.

CAPO II STRADE ED ACQUE

Art. 19 – TUTELA DELLE STRADE E REGIME DELLE ACQUE (DISTANZE PER FOSSI, CANALI E ALBERI)

1. I proprietari dei terreni su cui defluiscono per via naturale acque di fondi superiori, non possono impedire il libero deflusso delle acque con opere di qualsiasi natura ed origine.
2. Ai proprietari ed ai coltivatori dei terreni e' fatto obbligo di mantenere l'efficienza e la funzionalità dei fossi costituenti la rete di sgrondo superficiale delle acque e dei canali laterali delle strade private, i cui canali, fossi di raccolta delle acque vanno a defluire comunque in fossi comunali.
3. I proprietari (o conduttori del fondo) e i frontisti sono tenuti a mantenere in piena efficienza i fossi di guardia, di scolo, le cunette stradali in corrispondenza degli accessi ai fondi e tutte le altre opere di sistemazione, liberandoli dai residui di lavorazione dei terreni, nonché dalle foglie e dal terriccio in essi accumulatisi. Tali obblighi sussistono anche per i terreni a coltura agraria nei quali siano state sospese, temporaneamente o permanentemente, le lavorazioni del suolo (set aside).
4. Ai sensi del R.D. 523/1904 ai proprietari (o ai conduttori del fondo) e frontisti di corsi d'acqua pubblici è fatto obbligo di evitare ogni alterazione della vegetazione ripariale nella fascia di m 10 dal ciglio di sponda o dal piede esterno dell'argine, salvo autorizzazione dell'Ente Competente.
5. Sono vietate le piantagioni che si inoltrano dentro i fossi ed i canali, provocandone un restringimento della sezione.
6. Negli interventi di manutenzione dei fossi stradali è necessario operare in modo da non incidere in nessun caso il piede della scarpata sovrastante, eventualmente riducendo, ove indispensabile, la superficie della sezione del fosso medesimo.
7. Oltre alle acque meteoriche anche le acque di irrigazione, delle cunette stradali e quelle di scolo dei serbatoi, degli abbeveratoi, ecc, debbono essere regimate in modo da non procurare danni ai terreni stessi, a quelli limitrofi ed alle pendici sottostanti.

8. I fossi di scolo che fossero incapaci di contenere l'acqua che in essi confluisce, devono essere allargati ed approfonditi in modo adeguato; tali fossi devono avere decorso trasversale alla pendenza del terreno, con inclinazione tale che le acque non possano produrre erosioni. In caso di inadempienza del proprietario o chi per esso, il Comune, può fare eseguire i lavori a spese dell'inadempiente, ferma restando la sanzione per la violazione accertata.
9. Senza il permesso del Comune è vietato l'escavazione di pietre e sabbia nei terreni di proprietà comunale.
10. E' proibita ogni alterazione, occupazione e scavo, anche temporaneo, della massicciata stradale, l'alterazione dei fossi laterali e delle loro sponde, lo scavo di nuovi fossi, l'imbonimento anche parziale e precario di quelli esistenti, per qualunque motivo, compreso quello di praticarvi terrapieni o passaggi, salvo il permesso dell'Autorità competente.
11. Ai proprietari (o ai conduttori del fondo) è fatto obbligo di mantenere in efficienza la viabilità poderale e di rispettare gli alberi isolati o a gruppi nonché le siepi e i filari d'alberi confinari, salvo il permesso dell'autorità competente.
12. Le distanze da osservare per piantare alberi e siepi presso il confine di proprietà privata e di strade pubbliche sono quelle prescritte dell'articolo 28 del presente regolamento.
13. Ai sensi del R.D. 523/1904, le distanze da osservare per piantare alberi in prossimità dei confini con il demanio idrico, sono quelle di almeno m 10 dal ciglio di sponda o dal piede esterno dell'argine dei corsi d'acqua pubblici. In tale fascia è comunque vietato bruciare, estirpare o sradicare la vegetazione ripariale presente al fine di non pregiudicare la stabilità delle sponde.

Art. 20 – DELLE STRADE COMUNALI E PROVINCIALI

1. Le strade classificate come "comunali" e "provinciali" saranno dotate, ove possibile, di un'opportuna rete scolante al fine di raccogliere e smaltire le acque di pioggia; la rete dovrà inoltre essere in grado di smaltire la massa idrica che ad essa giunge da eventuali collettori laterali.
2. Nei tratti ove la strada comunale o provinciale abbia ai lati una rete scolante realizzata "a cielo aperto", questa sarà costituita da fossi o scoline di adeguata pendenza consentendo alle acque meteoriche di defluire correttamente tramite il reticolo idrografico.
3. La manutenzione ed efficienza della rete scolante è a carico dell'Ente proprietario.

Art. 21 - ACCESSI SU STRADE COMUNALI

1. Lungo le strade comunali e' vietato colmare i fossi laterali o stabilire ponticelli e cavalcafossi per il transito dal fondo alla strada contigua, senza averne ottenuto l'autorizzazione dagli Uffici Comunali preposti.
2. Qualora venga concesso di creare un nuovo accesso dalla strada comunale al fondo privato, deve essere cura del proprietario, intubare il tratto di fosso: il diametro del tubo non deve essere inferiore a cm. 80 e dovranno essere del tipo autoportante, salvo autorizzazioni in deroga.
3. In presenza di corsi d'acqua minori (stagionali o perenni) sono vietate le occlusioni anche parziali, incluse le zone di testata, tramite riporti vari e le coperture mediante tubi o scatolari anche di ampia sezione. Le opere di attraversamento stradale dovranno essere realizzate mediante ponti a piena sezione in modo da non ridurre l'ampiezza dell'alveo. I proprietari che hanno strade di accesso su strade comunali e comunque sul suolo viabile comunale, sono tenuti a non far defluire le acque provenienti dalla strada privata dei loro fondi sul sedime pubblico in modo da non creare danni o situazioni di pericolo.
4. I proprietari di strade private inghiaiate, si devono far carico di evitare che detto materiale unitamente a terriccio, possa invadere il sedime stradale comunale. All'uopo devono predisporre e/o installare, laddove si renda necessario per la particolare pendenza della strada privata, apposita griglia per la raccolta delle acque in modo da consentirne il regolare deflusso nei canali di scolo.
5. Gli stessi proprietari sono tenuti a pulire i propri cavalcafossi intubati, tutte le volte che il Comune esegue lavori di espurgo dei fossi di guardia, nelle tratte stradali interessati da detti cavalcafossi, e comunque ogni qualvolta si renda necessario per il regolare deflusso delle acque.

6. E' vietato l'abbandono anche temporaneo, di rifiuti e detriti di qualsiasi natura lungo le strade, scarpate, piazzuole ed in ogni altro luogo pubblico, che non sia appositamente riservato ed indicato dall'Amministrazione Comunale. In caso contrario il Comune rimuoverà i cavalcavia e i fossi.

Art. 22 - DELLE STRADE VICINALI

1. Le strade vicinali, che servono abitazioni o proprietà fuori dal centro abitato, dovranno essere dotate, almeno su un lato, di un fosso di sezione opportuna e tale da assicurare il deflusso delle acque provenienti dai terreni confinanti.
2. Qualora la pendenza dei fossi sia superiore al 10%, la sezione dovrà essere interrotta da briglie realizzate in legno, pietre, cemento o altri materiali idonei che, rallentando la velocità dell'acqua, ne diminuiscano l'effetto erosivo e l'impatto a valle.

Art.23 – DELLE STRADE

1. **Transito con mezzi cingolati.**
E' fatto divieto di transito e manovra con mezzi cingolati su strade asfaltate di uso pubblico, senza che tali mezzi siano muniti dalle apposite protezioni. I trasgressori di tale norma sono tenuti al risarcimento dei danni, oltre al pagamento della sanzione stabilita dal Sindaco in conformità a questo regolamento. Analogo divieto è fatto per i mezzi industriali cingolati.
2. **Strade comunali, vicinali ed interpoderali non asfaltate.**
Coloro che, transitando su strade, in terra battuta, inghiaiate o asfaltate, le danneggiassero, sono tenuti a ristabilirne il funzionamento a proprie spese. E' vietato altresì fare opere, depositi od ingombri sul suolo delle strade, in modo da pregiudicarne il libero transito, nonché alterare le dimensioni, la forma e l'uso delle stesse .
3. **Pulizia stradale.**
Su tutte le strade pubbliche è vietato gettare o depositare rifiuti o materie di qualsiasi specie, insudiciare e imbrattare comunque le strade e le loro pertinenze. E' vietato inoltre apportare o spargere fango e detriti anche se causati dalle ruote dei veicoli provenienti da accessi e diramazioni.

Art. 24 – OBBLIGHI DEI FRONTISTI DI STRADE

1. E' proibito deporre, gettare o causare la caduta sulle strade comunali, su quelle di ordine superiore e su quelle vicinali soggette a transito, pietre, zolle di terra, rami o ramaglie e altri materiali.
2. I proprietari dei fondi confinanti, i loro conduttori o chiunque ne goda a qualsiasi titolo, sono tenuti a rimuovere dalle strade, per tutto il tratto scorrente lungo la proprietà o il fondo in uso i materiali di cui sopra, come pure sono tenuti a conservare in buono stato ed in perfetta efficienza gli sbocchi degli scoli e delle scoline che affluiscono nei fossi o nelle cunette stradali.

Art. 25 - ARATURA DEI TERRENI ADIACENTI STRADE E CORSI D'ACQUA

1. I proprietari ed i coltivatori frontisti su strade pubbliche o private hanno l'obbligo, durante le operazioni di aratura e di altre attività di coltivazioni, di conservare una fascia di rispetto (capezzagna) non coltivata, verso le strade, loro ripe o loro fossi. Questa fascia deve avere una larghezza di almeno m 1,50 più il solco di aratura per i terreni confinanti con le strade Statali e Provinciali e di m 1,00 più il solco di aratura per i terreni confinanti con altre tipologie di strade. Tali distanze sono misurate dal confine del sedime stradale, dal bordo superiore della ripa o dal bordo esterno del fosso stradale.
2. Detta capezzagna dovrà essere mantenuta almeno inerbita. In presenza di siepi, alberi isolati, filari di alberi e boschi posti in prossimità di terreni lavorativi e/o ricompresi negli stessi, la distanza di almeno m 1,50 deve essere misurata dalla proiezione delle chiome della siepe sul terreno o dal piede degli alberi e dovrà essere mantenuta inerbita. In caso di inadempienza il Comune può disporre ai proprietari o ai conduttori dei fondi l'esecuzione delle opere o provvedervi direttamente a spese dei medesimi.
3. Qualora non esista un fosso stradale, l'aratura deve essere parallela alla strada e fatta in modo che il solco più prossimo a questa rimanga aperto, fatto salvi gli obblighi di cui al comma precedente.

4. Le arature in vicinanza di strade ad uso pubblico o interpoderali, devono avvenire senza arrecare danno alla sede stradale e alle banchine di deflusso delle acque piovane: chiunque imbratti la sede stradale deve provvedere alla successiva pulizia.
5. La piantumazione di siepi ed alberi a sostegno delle sponde devono avvenire a una distanza di mt. 4 fra loro, per permettere una periodica pulizia del fosso con mezzi meccanici.
6. Ai sensi del R.D. 523/1904, i frontisti di fossi o corsi d'acqua pubblici dovranno effettuare le arature in maniera da mantenere una fascia di rispetto non lavorata o capezzagna larga almeno m 4,00 misurati a partire dal ciglio di sponda o dal piede esterno dell'argine, per manovrare senza danno alle scarpate ed evitare la caduta, anche accidentale, di materiali nel corso d'acqua. Detta fascia dovrà essere mantenuta inerbita.
7. Nel caso di strade o di fossi privati la fascia di rispetto o capezzagna di cui al comma 1 dovrà avere una larghezza non inferiore a m 1,00 oltre al solco di aratura.
8. In appezzamenti confinanti con versanti soggetti ad erosione di tipo calanchivo, si dovrà mantenere una fascia incolta e inerbita larga almeno m 2,00 misurati dal ciglio sommitale del calanco;
9. In prossimità dei fossi e delle strade, per evitare aumenti di altezza delle scarpate che possano favorire movimenti franosi con danni alle carreggiate ed ai fossi, le arature dovranno essere effettuate in maniera da evitare lo spostamento verso valle delle zolle.
10. Nella capezzagna di valle, le arature dovranno essere fatte rovesciando le zolle verso monte e la stessa dovrà essere separata dalla fascia di rispetto da un solco di aratura.
11. Le scarpate dei fondi laterali alle strade o ai fossi devono essere soggette a manutenzione periodica per impedire il loro scalzamento a monte e franamenti e cedimenti del terreno a valle, nonché ingombro della sede stradale e delle sue pertinenze (fossi, canalette ecc.) o del fosso a seguito di caduta massi o di altro materiale sul corpo stradale, comprese le opere di sostegno o accessorie. I proprietario e/o conduttore del fondo devono altresì realizzare, ove occorrono, le necessarie opere di mantenimento ed evitare di eseguire interventi che possano causare i predetti eventi.

Art. 26 – IRRIGAZIONE CON ACQUE CORRENTI E DA POZZI

1. E' consentito prelevare acque correnti per uso irriguo, per abbeveraggio o per altri scopi previa autorizzazione e solo per periodi limitati.
2. Per gli impianti d'irrigazione a pioggia, gli irrigatori devono essere posizionati in modo tale da non arrecare danni a persone e a cose pubbliche e private, comunque è vietato bagnare le strade pubbliche e d'uso pubblico.
3. In caso di periodi di carenza idrica, il Comune può sospendere o limitare l'attività di irrigazione.
4. Lo scavo di pozzi deve essere autorizzato dagli enti competenti (Comune, Provincia, ecc.). Inoltre i pozzi devono essere provvisti di apposito sportello di chiusura dotato di idonea serratura.

Art. 27 - DISTANZA PER FOSSI E CANALI

1. Ogni fosso interposto tra due fondi si ritiene comune.
2. In occasione di nuovi scavi di fossi o canali presso il confine si deve osservare una distanza dal confine stesso uguale alla profondità del fosso o del canale.
3. Per i fossi o canali scavati presso i cigli stradali, la distanza di cui sopra va misurata dal punto d'inizio della scarpata ovvero dalla base dell'opera di sostegno.

TITOLO IV

VEGETAZIONE E DIFESA DELLE PIANTE

CAPO I

DISTANZE DELLE PIANTE DAI CONFINI PRIVATI E DALLE STRADE

Art. 28 - DISTANZA PER ALBERI E SIEPI

1. Le distanze di alberi e siepi dai confini di proprietà per i nuovi impiantamenti sono così stabilite - piantamenti di alberi di alto fusto a filare unico, a più filari e a bosco siti in adiacenza a terreni coltivati e classificati come tali ed a terreni edificati deve osservarsi la distanza di metri 15 – quindici – dal confine della proprietà- Per i pioppi la distanza è elevata a metri 20 – venti. Nelle zone pianeggianti, di fondovalle ed in quelle vocate alla piantumazione, così come individuate dalla Commissione Comunale Consultiva per l'agricoltura con apposita cartografica, le predette

distanze sono ridotte a metri 10 – dieci – dal confine di proprietà ed a metri 15 – quindici – dal confine di proprietà per i pioppi. Tale distanza deve essere rispettata anche se sono interposte strade, fossi, canali. Dal confine delle strade comunali e vicinali va comunque rispettata una distanza di almeno mt. 10 – dieci, ridotti a metri 5 – cinque – per le zone pianeggianti, di fondovalle ed in quelle vocate alla piantumazione come sopra determinate.

- piante di alto fusto che superano, per natura, i 5 mt di altezza (es.: pioppi, roveri, platani, pini, olmi e noci, robinie (pseudo acacie), cipressi, mandorli, ciliegi, acacie, castagne, querce, ecc, compresi i boschi):

- distanza dal confine di terrenimt.15,00

- bosco ceduo con obbligo di taglio dopo 12 anni:

- distanza dal confine di terreni mt. 8,00

- Frutteti, viti, arbusti, vivai ecc. e piante di basso fusto (che non superano per natura i 5 mt di altezza) esclusi i noccioleti:

- distanza dal confine di terrenimt. 3,00

- Noccioleti:

- distanza dal confine di vignetimt. 6,00

- distanza dal confine di terreni non vigneti mt. 4,00

- distanza dalle strade comunali e vicinalimt. 6,00

Per le piante che nascono o che crescono spontaneamente si osservano le distanze minime dai confini di proprietà sopra stabilite.

Nei casi suesposti sono fatti salvi diversi accordi tra i confinanti purché vengano rispettate le distanze minime stabilite dal Codice Civile.

1. Circa la distanza dalle strade pubbliche, si richiama il disposto dell' art.26 commi 6-7-8 e 9 e dall'art.27 del regolamento di esecuzione del codice della strada (DPR 495/1992) .
2. I filari di vigneti o altre coltivazioni, che corrono parallelamente alle strade interpoderali prive di scarpata devono essere piantate ad una distanza minima di mt. 2,00 dal bordo esterno della banchina. Ove le strade siano provviste di scarpata, la distanza minima misurata dal bordo superiore della scarpata stessa è parimenti di mt. 2,00.
3. Per i filari di vigneti o altre coltivazioni, che sono perpendicolari alle strade interpoderali, la distanza dei pali di testata dal filo esterno della banchina o dal bordo esterno del fosso, deve essere di mt. 3,00. Ove esiste la scarpata la stessa distanza parte dal bordo superiore della scarpata stessa. In prossimità delle curve stradali, la distanza minima tra il fondo scarpata e i pali di testata deve essere di mt. 5,00.
4. Ogni siepe tra due fondi si presume comune, salvo prova contraria, ed è mantenuta a spese comuni, comunque la distanza dal confine delle siepi deve essere di mt.1,00 minimo e l'altezza massima di mt. 2,00.
5. Le siepi, gli arbusti e tutte le piante che crescono spontaneamente lungo i cigli stradali, su rivi e fossi di scolo delle acque, devono essere mantenute a cura dei proprietari frontisti ed alle distanze previste dal Codice Civile e dal Codice della Strada.
6. La coltivazione di piante ornamentali e da frutta all'interno dei recinti con casa di abitazione è soggetta al rispetto delle distanze stabilite dal codice civile.

Art. 29 - SIEPI, ALBERI E/O FRONDE LUNGO STRADE COMUNALI

1. I proprietari di fondi adiacenti alle strade pubbliche, di uso pubblico, interpoderali e private se assoggettate a servitù di passaggio, sono obbligati a tenere regolate le siepi vive in modo da non restringere o danneggiare la strada e a far tagliare i rami che si protendono oltre il confine stradale nascondendo la segnaletica o compromettendo la visuale ed a rimuovere, nel più breve tempo possibile, quegli alberi che per effetto di intemperie vengono a cadere sul piano stradale.
2. Qualora a causa di intemperie o per altri motivi, alberi, rami, frutti vengono a cadere sul piano stradale, i proprietari sono tenuti a rimuoverli nel più breve tempo possibile.

3. Eventuali alberi collocati non a distanza regolare dal confine della strada comunale o esistenti da lunga data, comunque in zone ritenute pericolose per la viabilità e la sicurezza, o nascondono la segnaletica, devono essere abbattuti.

CAPO II DIFESA DELLE PIANTE

Art. 30 - OBBLIGO DI DENUNCIA DI INSORGENZA DELLE MALATTIE DELLE PIANTE

1. Fatte salve le disposizioni emanate dalla legge 18/6/1931 n. 987 e quelle contenute nel regolamento per l'applicazione della legge stessa, approvato con R.D. 12/10/1933 n. 1700 e modificate con R.D. 2/12/1937 n. 2504, è fatto obbligo ai proprietari ed ai conduttori di fondi e di boschi a qualunque titolo, ai coloni e ad altri, comunque interessati all'azienda agricola, di denunciare al Sindaco, all'Ufficio provinciale per l'agricoltura, al Servizio Fitosanitario della Regione Piemonte e al Servizio Forestazione, la comparsa di insetti, crittogame, di altri animali nocivi all'agricoltura e alle foreste, le malattie o deperimenti che appaiono diffusibili o pericolosi.
2. E' fatto obbligo, altresì, di applicare contro di essi i rimedi ed i mezzi di lotta all'uopo prescritti: tale denuncia può essere fatta anche per il tramite del Sindaco del Comune stesso.
3. L'autorità comunale, d'intesa con i competenti uffici sunnominati, impartisce di volta in volta, disposizioni che devono essere rispettati dai proprietari dei fondi e da tutti gli interessati, per sostenere la lotta contro tali parassiti in conformità al R.D. 29/05/1941 n. 489 e della legge 13/6/1935 n. 1220 e s.m.i..

Art. 31 – DIVIETO DI VENDERE PIANTE E SEMENTI

1. La vendita di piante e sementi deve essere autorizzata dal Sindaco su posti fissi durante i mercati, fiere ed altre occasioni. E' vietato il commercio ambulante.
2. E' vietato trasportare piante o parti di piante esposte alle malattie diffusibili senza certificato d'immunità rilasciato dal Servizio Fitosanitario della Regione Piemonte.
3. Lo stesso istituto deve rilasciare apposito permesso per qualunque spedizione di piante e semi fatta da persone che non siano proprietari, conduttori di vivai, di stabilimenti orticoli o commercianti di piante.
4. La raccolta delle piante medicinali e da profumo, indicate dal D.L. 26/5/1932 n.772, deve essere autorizzata dal Comune.

Art. 32 – USO DI PRESIDII FITOSANITARI

1. Al fine di evitare inquinamento ambientale e delle culture, è vietato l'uso indiscriminato dei diserbanti e di ogni genere di antiparassitari di prima e seconda classe.
2. In deroga a quanto su precisato, gli imprenditori agricoli in caso di assoluta necessità e giustificati motivi possono usare i sopraddetti presidi sanitari (antiparassitari, anticrittogamici, pesticidi in genere) recanti sulla confezione il simbolo di pericolo di morte o tossicità e nocività (croce di Sant'Andrea).
3. Gli operatori specializzati devono essere muniti di patentino rilasciato dall'Ufficio Provinciale per l'Agricoltura.
4. Durante l'impiego di questi prodotti si devono prendere degli accorgimenti in modo da evitare il contatto con la pelle, con gli occhi e con la bocca. Inoltre si deve operare in assenza di vento per evitare che il prodotto si espanda oltre i confini di proprietà.
5. Le confezioni dei presidi sanitari devono essere smaltite secondo le normative vigenti e non abbandonate sul territorio.
6. Nel caso vengano usate esche avvelenate per protezione agricola, che possono recare danno all'uomo o agli animali domestici è fatto obbligo di avvisare preventivamente l'autorità comunale e di esporre lungo i confini del fondo e per tutto il periodo di presumibile efficacia di tali sostanze, cartelli con la scritta ben visibile «terreno avvelenato» o simile.

Art. 33 – TRATTAMENTI ANTIPARASSITARI CON MEZZI AEREI

1. I trattamenti antiparassitari con mezzi aerei devono essere autorizzati dall'A.S.L. competente ed eseguiti secondo le modalità impartite ogni anno dalla Regione.

2. L'avvio e la durata dei trattamenti devono essere pubblicizzati in modo idoneo, con manifesti affissi, a cura degli operatori, nelle zone interessate.
3. Il Servizio di Igiene Pubblica ed il Servizio Veterinario per le rispettive competenze, sono addetti alla sorveglianza affinché vengano adottate tutte le precauzioni per proteggere la popolazione, gli stessi operatori, gli animali di proprietà delle aziende, i corsi d'acqua e l'ambiente in generale.

Art. 34 – MISURE CONTRO LA PROPAGAZIONE DELLA FLAVESCENZA DORATA, DELLA NOTTUA, DELLA PIRARIDE DEL MAIS, DELLA METCALFA PRUINOSA, DELLA DIABROTICA DEL MAIS

1. Al fine di evitare la propagazione della flavescenza dorata, i proprietari di vigneti colpiti da flavescenza dorata dovranno senza indugio estirpare le viti infette ed i proprietari di terreni erbidi e di boschi dovranno eseguire la pulizia degli stessi, il tutto nel rispetto delle pratiche indicate dalla Regione Piemonte tramite il corpo forestale e leggi ad hoc emanate e, in particolare, la Legge Regionale n. 63 del 12/10/1978 come integrata dalla Legge Regionale n. 10 del 11/07/2011 e s.m.i. e decreti collegati.

In caso di mancata estirpazione delle viti infette e pulizia di gerbidi e boschi il contravventore sarà denunciato ai sensi dell'art. 500 Codice Penale. Ai contravventori delle disposizioni contenute nel presente articolo si applicherà, altresì la sanzione amministrativa da € 50,00 a € 500,00.

La commissione Agricola provvede a raccogliere le segnalazioni e monitorare il territorio comunicando all'Ufficio Tecnico Comunale quanto rilevato"

2. Al fine di evitare la propagazione di larve nocive all'agricoltura, gli steli, gli stocchi, i tutoli e i materiali residui del mais, ove non siano già stati raccolti ed utilizzati, devono essere interrati o altrimenti distrutti entro il quindici aprile di ogni anno (D.M. 6/12/1950), salvo eventuali proroghe da concedersi dal Sindaco per ragioni stagionali.
3. Per contenere la diffusione della metcalfa pruinosa, occorre provvedere alla pulizia delle fasce dei terreni incolti, colonizzati dall'insetto nocivo, e confinanti con terreni coltivati, per una lunghezza minima di mt. 12.
4. Per contenere i danni causati dalla Diabrotica del mais gli agricoltori dovranno attenersi scrupolosamente alle norme impartite dal Settore Fitosanitario Regionale di attuazione del decreto di lotta obbligatoria.
5. I proprietari o possessori a qualunque titolo di terreni su cui insistono vigneti incolti, hanno l'obbligo di provvedere immediatamente all'estirpazione ed alla ripulitura dei fondi medesimi, per evitare lo svilupparsi di pericolosi focolai di infezione e di trasmissione della malattia, attraverso la proliferazione dell'insetto vettore.

Verificandosi casi di malattia diffusibile o pericolosa, i proprietari ed altri comunque interessati all'azienda non potranno trasportare altrove le piante, parti di piante esposte all'infestazione, senza un certificato di immunità rilasciato dall'Osservatorio Fitopatologico competente per il territorio.

6. I terreni confinanti con superfici investite a vigneto devono essere tenuti puliti e protetti da una fascia di isolamento ripulita da cespugli e da vegetazione spontanea.
7. In particolare i terreni lasciati incolti, devono essere lasciati puliti e provvisti di una fascia di rispetto di mt. 12 dal confine delle superfici vicine coltivate a vigneto.
8. Chiunque abbia notizia del mancato rispetto di quanto sopra può darne comunicazione al Sindaco o al Servizio Agricoltura della Provincia.
9. L'Amministrazione comunale, con propria ordinanza provvede alla esecuzione d'ufficio dei lavori, previa regolare diffida ad adempiere, rimettendone i costi ai proprietari o conduttori.

Art. 35 – DANNEGGIAMENTO ALLE PIANTE

Il Codice penale, punisce chi arreca danno alle piante defogliandole, scortecciandole, sveltandole, strappandole, ecc.

E' vietato inoltre lasciare che le piante vengano danneggiate dagli animali o che questi vengano lasciati liberi di vagare per i terreni altrui durante la semina o la raccolta dei prodotti.

Art. 36 - TUTELA DEL PATRIMONIO TARTUFIGENO

1. Per garantire la sopravvivenza e conservazione delle piante di riconosciuta capacità tartufigena, si fa obbligo ai proprietari di terreni su cui insistono esemplari di carpino, olmo, quercia, tiglio, pioppo, pioppo tremulo, nonché noccioli o salici storici di dare preventiva comunicazione al Comune nel caso debbano provvedere al taglio di alberi.
2. Le comunicazioni verranno vagliate dalla Commissione Comunale Consultiva per l'Agricoltura, opportunamente integrata (per gli adempimenti di cui alla L.R. n. 16 del 25.6.2008 recante *Norme in materia di raccolta e coltivazione dei tartufi e di valorizzazione del patrimonio tartufigeno regionale*) da due rappresentanti dei raccoglitori di tartufi, in possesso del tesserino di idoneità, designati dalle associazioni di cercatori più rappresentative a livello provinciale, che, nel caso l'esemplare che si deve abbattere risulti di comprovata capacità tartufigena, ne darà comunicazione al Sindaco, che potrà vietarne l'abbattimento.
3. L'abbattimento sarà consentito solo per ragioni di tutela della sicurezza ed incolumità pubblica.
4. E' fatto salvo in ogni caso il rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente in materia.

TITOLO V SANZIONI

Art. 37 – Sanzioni e accertamenti

1. L'accertamento delle violazioni alle norme del presente regolamento spetta, in via principale, al servizio di Polizia Municipale nonché da Ufficiali ed Agenti di polizia giudiziaria.
2. Per le violazioni costituenti reato a norma delle vigenti leggi sarà provveduto, da parte degli agenti accertatori, alla relativa comunicazione all'A.G. secondo le modalità del vigente C.P.P.
3. Fatto salvo il principio di "specialità" di cui all'art. 9 della Legge n. 689/1981 e fatta salva l'applicazione di altre disposizioni di legge, le violazioni alle norme del presente regolamento sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da Euro 50,00 ad Euro 500,00.
4. Per le violazioni alle ordinanze adottate dal Sindaco e dal Presidente della Provincia sulla base di disposizioni di legge, ovvero di specifiche norme regolamentari, fatto salvo il principio di "specialità" di cui all'art. 9 della Legge n. 689/1981 e fatta salva l'applicazione di altre disposizioni di legge, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da Euro 50,00 ad Euro 500,00.
5. Si applicano le norme vigenti in materia di pagamento in misura ridotta, di opposizione, di ordinanza ingiunzione, previste dalla citata Legge n. 689/1981.
6. Oltre al pagamento della somma prevista può essere ordinata la rimessa in pristino e disposta, quando ne ricorrano gli estremi, l'esecuzione di ufficio a spese degli interessati. Qualora non sia stato effettuato il pagamento in misura ridotta, senza che sia stato presentato ricorso entro 30 gg. dalla contestazione o notifica, sarà provveduto al recupero della somma mediante l'applicazione della procedura di cui alla Legge n. 689/1981.
7. Per quanto non espressamente disposto dal presente Regolamento si fa rinvio a quanto disposto dal Codice Civile e ogni altra forma legislativa in materia.

TITOLO VI DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 38 - Entrata in vigore

Il presente regolamento avrà in vigore un mese dopo la sua regolare pubblicazione ed abroga tutti i regolamenti, le ordinanze, le consuetudini riguardanti le materie contemplate nel regolamento medesimo o in contrasto con lo stesso .
